



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l'Energia

PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DI UN "SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA E GESTIONALE PER L'AVVIO DI UN PROGRAMMA NAZIONALE DI GESTIONE DEGLI ACCORDI VOLONTARI DESTINATI ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA" A TITOLARITA' DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

CIG 3097407D1A

FAQ

QUESITO N.1

In merito al fatturato specifico previsto al punto 6.C.3 di pag. 7 del disciplinare di gara "requisiti tecnico-professionali". Come requisito di unico contratto che abbia prodotto un fatturato almeno pari a 500.000€ nel triennio di riferimento è possibile riportare un'attività legata a progettazione, management di cantiere e realizzazione di impianti da fonti rinnovabili?

RISPOSTA N.1

Tra i "REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA" contemplati nel paragrafo 6 del Disciplinare di gara si prevede che, tra i principali servizi resi negli ultimi tre esercizi (regolarmente approvati alla data di pubblicazione del presente Bando di gara) in favore di Soggetti pubblici e privati, comunitari ed internazionali, figurino servizi espletati nel settore oggetto della gara ovvero per l'attuazione/gestione di progetti volti alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Trattandosi di "attuazione/gestione di progetti volti alla produzione di energia da fonti rinnovabili" non si esclude l'attività indicata nel quesito posto ovvero "progettazione, management di cantiere e realizzazione di impianti da fonti rinnovabili".

QUESITO N.2

In merito ai criteri tecnici aggiuntivi il punteggio B.3 "Possesso del certificato di qualità", se partecipiamo in Raggruppamento e solo un membro non possiede il certificato qualità, otteniamo, come raggruppamento, comunque tale punteggio pari a 1?

RISPOSTA N.2

Fermo restando che, come stabilito dall'articolo 275 - comma 2 del Regolamento, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, segnatamente al possesso della certificazione di qualità o misure analoghe, quest'ultimo si richiede che, all'interno del Raggruppamento Temporaneo di impresa, sia posseduto dall'operatore che svolgerà il servizio relativo alla certificazione.

QUESITO N.3

con la presente siamo a richiederVi un chiarimento in merito all'interpretazione dei criteri tecnici aggiuntivi per l'assegnazione del punteggio extra; in particolare si richiede se, ai fini dell'ottenimento del punteggio extra di cui al criterio tecnico aggiuntivo B.2 " Mix di figure professionali proposto per la composizione del gruppo di lavoro: % di impiego della figura di esperto senior rispetto al range indicato nel capitolato tecnico" (pag. 27 del Disciplinare di Gara) è ammesso indicare nell'offerta un mix di figure professionali tali che, rapportandosi ad una singola giornata lavorativa e ferma restando la percentuale relativa al Capo Progetto (3.3%) , l'impiego di Esperti Senior rappresenti una percentuale superiore al 20.3 % del totale (limite massimo indicato alla tabella a pag. 4 del Capitolato d'oneri) e, di conseguenza, l'impiego di Esperti Junior rappresenti una percentuale inferiore al 76.4 % del totale.

RISPOSTA N.3

Come stabilito nell'articolo 3 del Capitolato d'oneri, *"il concorrente indicherà nell'offerta un mix di figure professionali in modo da rispettare i range di seguito presentati e in modo che, rapportandosi ad una singola giornata lavorativa, rappresenti il 100% del gruppo di lavoro"*.

Ai fini dell'ottenimento del punteggio extra previsto nel Disciplinare di gara (B.2 " Mix di figure professionali proposto per la composizione del gruppo di lavoro: % di impiego della figura di esperto senior rispetto al range indicato nel capitolato tecnico"), fermo restando la rappresentazione del 100% del gruppo di lavoro, in termini di giornate lavorative, è consentito variare i range previsti per ciascuna figura professionale.

QUESITO N.4

E' consentita la partecipazione al bando di gara, in qualità di componente di un RT, di un'azienda industriale che non ha come oggetto sociale la categoria di servizi n. 11 (servizi di consulenza gestionale e affini) indicata al punto II.1.2 del bando di gara?

RISPOSTA N.4

Deve sussistere un rapporto di analogia tra l'oggetto sociale di ciascuna impresa componente l'RTI ed i servizi oggetto della procedura di gara in questione.

QUESITO N.5

E' consentito ad un RT di avvalersi dei requisiti tecnico-professionali di un'impresa ausiliaria che ha le caratteristiche sopra citate, ovvero è un'azienda industriale che non ha come oggetto sociale la categoria di servizi n. 11 (servizi di consulenza gestionale e affini) indicata al punto II.1.2 del bando di gara?

RISPOSTA N.5

Ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs.163/2006 (avvalimento), il soggetto partecipante alla gara – singolo, consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs.163/2006 – può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

La ratio della norma in esame è quella di consentire, da un lato, la massima partecipazione possibile alle procedure di aggiudicazione, e, dall'altro, di evitare che l'istituto in questione, diventi uno strumento per eludere la disciplina in materia di requisiti di partecipazione fissata dal codice dei contratti pubblici.

Ne deriva che, segnatamente al possesso dei requisiti oggetto di avvalimento, l'impresa ausiliaria dovrà comprovare l'effettiva disponibilità dei mezzi/risorse (requisiti economico-finanziari/tecnico-professionali) richiesti dalla lex specialis. Pertanto, ne deriva che, i suindicati requisiti possono sussistere laddove sia presente un rapporto di analogia tra l'oggetto sociale dell' impresa ausiliaria ed i servizi oggetto della procedura di gara in questione.

QUESITO N.6

Con riferimento a quanto indicato a pagina 7 , lettera c, punto 2 del Disciplinare di gara, nel seguito riportato per pronto riferimento:

“2 . la presentazione di un elenco dei principali servizi resi, negli ultimi tre esercizi (regolarmente approvati alla data di pubblicazione del presente Bando di gara) in favore di Soggetti pubblici e privati, comunitari ed internazionali, nel settore oggetto della gara ovvero per l’attuazione/gestione di progetti volti alla produzione di energia da fonti rinnovabili, alla promozione del risparmio energetico ed alla riduzione di emissioni climalteranti per un valore non inferiore a € 3.000.000,00 (tre milioni/00 Euro). Tali importi si intendono IVA esclusa. Per gli appalti pluriennali andrà computata la sola quota parte fatturata nel triennio di riferimento. L’elenco dovrà contenere l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi.

Se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;”

Si chiede se è corretto interpretare che la documentazione comprovante i servizi svolti (certificati di corretta esecuzione dei servizi) non debba essere allegata già in sede di gara, ma che dovrà essere prodotta in caso di eventuale sorteggio ex art.48 D. Lgs.163/2006.

RISPOSTA N.6

Come contemplato al paragrafo 6, lettera c, punto 2 , in sede di offerta, si richiede la “*presentazione di un elenco dei principali servizi resi, negli ultimi tre esercizi...*”.

Tale elenco dovrà contenere l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi.

Mentre, la documentazione comprovante quanto dichiarato, in sede di gara ai sensi del DPR 445/2000, dovrà essere prodotta laddove il concorrente sia sorteggiato ai sensi dell’articolo 48 del D. Lgs.163/2006 e s.m.i.

QUESITO N.7

Il disciplinare di gara a pag. 7 punto c.4 (Requisiti tecnico professionali) recita: “ove presenti, nel rispetto dell’articolo 42, comma 4 bis del Codice dei contratti, contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi atti ad assicurare la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei all’espletamento del servizio” vorremmo chiedere cosa si intende per contratto di locazione finanziaria con soggetti terzi per la disponibilità dei mezzi tecnici, esempio i Laptop in locazione devono essere dichiarati, essendo strumenti tecnici necessari per l’espletamento del servizio?

RISPOSTA N.7

Il comma 4 bis dell’articolo 42 del D.Lgs.163/2006, introdotto con l’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113, recita quanto segue:”Al fine di assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle regole di concorrenza negli appalti di servizi o di servizi pubblici locali, la stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti anche ove la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei all’espletamento del servizio sia assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi”.

Lo stesso Regolamento, all’articolo 340 – comma 3, stabilisce:

“A titolo esemplificativo, i requisiti di qualificazione di cui al presente articolo possono riguardare:

- a) la soglia minima di fatturato specifico riferita al settore nel quale opera l’ente aggiudicatore;
- b) la esecuzione di contratti analoghi a quelli oggetto di affidamento nello specifico settore in cui opera l’ente aggiudicatore e per un importo complessivo minimo definito da quest’ultimo;
- c) la disponibilità di stabilimenti, impianti, attrezzature e mezzi tecnici efficienti ed adeguati, in relazione alle specificità delle prestazioni contrattuali oggetto di affidamento e alle garanzie di sicurezza e continuità del servizio pubblico che deve rendere l’ente aggiudicatore;

d) idonea struttura organizzativa con disponibilità in organico di ruoli professionali e risorse adeguate, in relazione alle specificità delle prestazioni contrattuali oggetto di affidamento e alle garanzie di sicurezza e continuità del servizio pubblico che deve rendere l'ente aggiudicatore;

e) requisiti relativi alla organizzazione aziendale per la qualità.”

Alla luce di tali intervenute disposizioni normative, il paragrafo 6 punto c. del Disciplinare di gara prevede, tra i requisiti tecnico-professionali, “la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei all’espletamento del servizio” ovvero di attrezzature, strumentazioni ed ogni altro mezzo tecnico che siano ritenuti dall’offerente necessari ed idonei, in relazione alle specificità delle prestazioni contrattuali oggetto di affidamento, per espletamento del servizio.

Ne consegue che il possesso di tali mezzi tecnici, ritenuti necessari ed idonei per l’espletamento del servizio, potrà essere dimostrata anche attraverso contratti di locazione finanziaria stipulati con soggetti terzi e in essere antecedentemente alle data di presentazione dell’offerta. E’, infatti, necessario che tali mezzi tecnici siano posseduti dall’offerente al momento in cui viene presentata l’offerta.